



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Maurizio Stanco
Consigliere	Carlo Picuno
Primo referendario	Michela Muti
Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Barletta (BT), assunta al protocollo della Sezione n. 1229 del 25.03.2020;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 5 maggio 2020, convocata con ordinanza n. 35/2020 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto ex D.P.C.M. 8 marzo 2020 e art. 85 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del comune di Barletta (BT), con nota del 25.03.2020, ha formulato richiesta di parere in ordine alla «... *possibilità di utilizzare i fondi del Piano di Zona Socio-Sanitario per la quota relativa all'assistenza tecnica per il finanziamento di incarico di posizione organizzativa e/o di specifiche responsabilità*», facendo poi seguire riferimenti

al CCNL Funzioni locali, citando un parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria e proseguendo con una dettagliata descrizione del funzionamento e della dotazione organica dell'ufficio di piano operante presso l'Ambito territoriale di cui al piano regionale delle politiche sociali, oltre che delle complessive vicende che hanno interessato il detto ufficio.

Considerato in

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere verificata, in via preliminare, l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta va ritenuta ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, si rende necessario verificare l'attinenza della questione alla materia della «contabilità pubblica», così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54 del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5 del 2006 nonché nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3 del 2014. Devono altresì sottoporsi a scrutinio la generalità e l'astrattezza che debbono caratterizzare la questione portata all'attenzione della Sezione Regionale di controllo. L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure potenziale - con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti ovvero di altri organi giurisdizionali e deve avere carattere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere.

Nel caso di specie, il quesito non specifica quale sia la norma legislativa interessata dalla richiesta e sulla quale si incentra il dubbio interpretativo.

Le norme richiamate da applicare sono esclusivamente quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui interpretazione non rientra nelle funzioni consultive della Corte dei conti (cfr. deliberazione Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 56 del 2 novembre 2011 e, da ultimo, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 30/2020), e ciò rende oggettivamente inammissibile la richiesta.

Il quesito, inoltre, risulta *prima facie* avviluppato in una congerie di fatti e riferimenti al caso concreto che non consentono di ritenerlo dotato dei connotati della generalità e astrattezza e, pertanto, anche per questo profilo deve ritenersi oggettivamente inammissibile, per i motivi che verranno meglio *infra* specificati.

In primo luogo, va chiarito che la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria (n. 56 del 2019), citata nella richiesta tra i «*casi di giurisprudenza afferenti il parere*», riguarda differente fattispecie. Infatti, nel caso esaminato dalla Sezione ligure il quesito verteva sulla possibilità di istituire «*una posizione organizzativa, finanziata con i fondi regionali destinati al distretto sociale, in deroga al limite del trattamento accessorio previsto dall'art 23 co 2 d.lgs 75/2017*»; si richiedeva, quindi, se l'istituzione di una posizione organizzativa nell'ambito sociale potesse derogare o meno ai limiti legislativamente previsti per il trattamento accessorio.

Nel caso *de quo*, invece, come si è detto, non vi sono riferimenti a limiti legislativi di sorta, bensì viene richiesto al Collegio di pronunciarsi sulla «*possibilità di utilizzare i fondi del Piano di Zona Socio-Sanitario per la quota relativa all'assistenza tecnica per il finanziamento di incarico di posizione organizzativa e/o di specifiche responsabilità*», in tal modo esplicitamente richiedendo a questa Sezione non di interpretare una norma di contabilità pubblica che presenti incertezze o problemi

esegetici particolari, bensì di legittimare o meno una eventuale scelta gestionale dell'ente.

Per orientamento consolidato di questa Sezione *in subjecta materia* (cfr. Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 113/2012 e, da ultimo, deliberazione della medesima Sezione n. 81/2019) qualora la richiesta di parere verta, in realtà, su una specifica vicenda gestionale, accuratamente descritta nei suoi diversi passaggi, la mancanza degli indispensabili caratteri della generalità ed astrattezza – che, viceversa, devono informare l'attività consultiva attribuita alla Sezione – determina la conseguente dichiarazione di inammissibilità oggettiva della richiesta stessa.

Com'è noto, infatti, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla vigente legislazione. Il limite della funzione consultiva esclude pertanto qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza del soggetto che la svolge.

Con specifico riferimento alla richiesta *de qua*, complessivamente intesa anche nei suoi profili sostanziali, la Sezione osserva che essa, per come formulata, non può dunque esaminarsi nel merito, appalesandosi inammissibile.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le esposte ragioni, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Comune di Barletta (BT).

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco di Barletta (BT).

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to Nunzio Mario TRITTO

F.to Maurizio STANCO

Depositata in segreteria il 5 maggio 2020

Il Direttore della segreteria

F.to Salvatore Sabato